

N. 3021/2005R.G.



TRIBUNALE DI ALBA
Sezione distaccata di Bra

SENT. n. 151/07

CRON. n. 16535

REP. n. 1837

R.G. n. 3021/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico dott.ssa Luisa Avanzino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:

~~CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.~~, con sede in Roreto di Cherasco, in persona del legale rappresentante Sig. ~~Spaviani Giuseppe~~, elettivamente domiciliata in Bra, Via Cavour n. 32, presso lo studio degli Avv. ti Renata Rambozzi e Davide Lorenzo Riccardi che la rappresentano e difendono, come da delega posta in calce all'atto di citazione

ATTORIE

CONTRO

~~CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bra, Via Principe di Piemonte n. 12, selettivamente domiciliata in Alba, Via Calissano n. 7, presso lo studio dell'Avv. ~~Motta Giannini~~ che la rappresenta e difende come da delega posta a margine dell'atto di citazione

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

Per l'attore:

*“ Reietta ogni contraria istanza, previa ammissione dei mezzi di prova richiesti, accertata la nullità della clausola contrattuale che ha previsto in favore dell'Istituto Bancario convenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti nei confronti della società esponente ;
dichiarare tenuta e condannare la Cassa ~~di Risparmio di Bra~~ al pagamento e/o rimborso e/o restituzione in favore della società esponente della somma di € 7.256,71 o*

*in quell'altra somma, anche veriore che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
con il favore delle spese di lite"*

Per il convenuto:

Come da foglio depositato all'udienza del 30.1.2007 che di seguito si allega



titolare dei poteri rappresentativi, della sede legale e dell'attività esercitata, che laddove in atti sia indicato "~~Felgomenia Sprovieri Snc~~" debba intendersi "~~SC di Sprovieri Giuseppe - Gianfranco Snc~~", di tal che sussiste la legittimatio ad causam in capo all'attore ed è nei confronti di ~~SC di Sprovieri Giuseppe - Gianfranco Snc~~ che la presente sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.

Quanto, poi, all'invocata nullità della procura ad litem, deve parimenti affermarsene l'infondatezza in quanto si configura la nullità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui questa accede solo nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine (nel caso in specie dell'atto di citazione) non risulta indicato come legale rappresentante o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della società, né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto di citazione giacchè solo in questo caso, non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese. (Cass. N. 11302/2005)

Nel caso di specie, nell'intestazione dell'atto di citazione ~~Sprovieri Giuseppe~~ è indicato quale legale rappresentante della società attrice, indi per cui deve ritenersi correttamente che egli abbia conferito la procura in tale sua veste, sebbene non sia stata formalmente indicata nell'ambito della procura stessa.

Ritenuta l'infondatezza delle eccezioni preliminari in rito sollevate dall'Istituto bancario convenuto e passando, quindi, al merito della controversia, si osserva quanto segue.

Parte attrice eccepisce la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del predetto contratto corrente, secondo cui "*i rapporti di dare e avere vengono chiusi, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono invece chiusi contabilmente in via normale, trimestralmente...*".

La Suprema Corte, come è noto, con la sentenza resa a SS.UU. n. 21095, del 7 ottobre /4 novembre 2004 (in Guida al Diritto n. 45/2004, pag. 22) si è definitivamente assestata nel ritenere che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi. Con la citata sentenza viene confermato quindi l'orientamento assunto dalla Suprema Corte sul punto, a partire con la sentenza 16 marzo 1999, n. 2374, poi

costantemente ribadito nelle sentenze successive (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; 11 novembre 1999, 12507; 20 febbraio 2002, n. 8442; 20 febbraio 2002, n. 4490; 6 dicembre 2002, n. 17338, e altre) in base al quale *le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. , non rivenendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma. ... e non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino al 1999 a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem*", e si procede ad una accurata analisi dei motivi a sostegno di detta tesi, cui la scrivente aderisce e ai quali si fa integrale rinvio.

Fondate sono quindi le doglianze svolte sul punto dalla società attrice; in particolare, come già sopra accennato, è affetta da nullità – come tale rilevabile anche di ufficio ex art. 1421 c.c., anche a prescindere dalla tempestiva eccezione della parte – la clausola contrattuale di cui all'art. 7 dei predetti contratti, secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente in via normale, trimestralmente. Sul punto in questione, la banca convenuta, assumendo la validità della clausola inserita nei contratti bancari che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, ha basato la sua difesa su una giurisprudenza di Cassazione che ha per lungo tempo sostenuto la conformità di tali pattuizioni al disposto di cui al 1283 cod. civ. Tale norma, come noto, ancora l'istituto dell'anatocismo, a tutela del debitore, a precisi presupposti: *"gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi"* e ciò *"in mancanza di usi (normativi) contrari"*.

Nel settore bancario si è assistito alla generalizzata introduzione, nei contratti stipulati dagli istituti di credito con i clienti, di una clausola di capitalizzazione che imponeva un doppio binario in forza del quale gli interessi in favore della banca venivano capitalizzati con cadenza trimestrale, mentre quelli spettanti al cliente producevano interessi con cadenza annuale. La regola era stata poi inserita tra le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI.

Si è quindi posto il problema della liceità di questa particolare disciplina dell'anatocismo, in considerazione del fatto che la convenzione di capitalizzazione trimestrale non è posteriore alla scadenza degli interessi, ma la precede, intervenendo contestualmente alla conclusione del contratto. Pertanto, solo l'esistenza di un uso

f

normativo avrebbe potuto giustificare il meccanismo del doppio binario, secondo la previsione dell'art. 1283 cc.

Sul punto, la giurisprudenza ha nel tempo sviluppato orientamenti contrastanti. Negli anni Settanta, si riteneva che la capitalizzazione trimestrale a favore della banca non fosse giustificata, per l'impossibilità di configurare una consuetudine in tal senso, dal momento che i clienti accettavano simili clausole solo in quanto inserite nel contratto predisposto dalla banca, ma senza la convinzione della loro obbligatorietà giuridica.

L'orientamento è mutato radicalmente negli anni Ottanta, avendo la Suprema Corte sul punto ravvisato l'esistenza di un uso normativo ai sensi dell'art. 8 disp. prel., atto a giustificare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in deroga al disposto di cui all'art. 1283 cod. civ..

Tale interpretazione è stata ribadita fino al 1999, quando la Cassazione è tornata alla primitiva impostazione, affermando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non corrisponde ad un uso normativo, ma ad un semplice uso negoziale, inidoneo a derogare a quanto disposto dall'art. 1283 c.c., con conseguente nullità della relativa pattuizione perché anteriore alla scadenza degli interessi. In particolare, ha osservato la Corte in diverse sentenze, che *"la prassi del doppio binario non presenta l'elemento soggettivo proprio dell'uso normativo, visto che i clienti sottoscrivono la relativa clausola non perché la ritengono conforme ad una norma di diritto oggettivo, ma perché è di fatto non suscettibile di negoziazione, ponendosi come condizione per l'accesso al credito"*. (Cass., 30 marzo 1999, n. 3096; 11 novembre 1999, n. 12507; 20 febbraio 2002, n. 8442; 6 dicembre 2002 n. 17338 e altre).

Sulla questione, come noto, è intervenuto poi il legislatore, con l'emanazione del DLGS 342/99; l'art. 25 c. 2 del suddetto decreto ha previsto che spetta al CICR stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, assicurando però ai clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi a debito e a credito. In attuazione di quest'ultima norma, il CICR ha adottato la delibera 9/2/00.

Viceversa il comma 3 dell'art. 25 Dlgs 342/99 aveva disposto una generale sanatoria per le clausole anatocistiche inserite nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore suddetta delibera, prescrivendo invece per il futuro l'adeguamento alle determinazioni del CICR, a pena di inefficacia rilevabile solo dal cliente.

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo dell'art. 25 per eccesso di delega, ha poi trovato nuovamente

applicazione l'orientamento della Cassazione più recente, con conseguente nullità delle clausole che, nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, stabiliscono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.

E' infine da segnalare come la Suprema Corte con la già sopra richiamata sentenza resa a SS.UU. n. 21095/2004 si sia definitivamente assestata nel ritenere che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve, dunque, ritenersi l'infondatezza delle eccezioni svolte da parte convenuta in merito alla pretesa validità della clausola contestata, fondate sul risalente e ormai superato orientamento della Suprema Corte per effetto del *revirement* giurisprudenziale sopra richiamato.

Infondata, inoltre, a parerem di chi scrive, si configura la difesa della banca convenuta nella parte in cui essa sostiene la piena validità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente in discussione in ragione di quanto previsto dall'art. 1831 c.c. con riferimento al contratto di conto corrente ordinario: a questo proposito è sufficiente richiamare l'orientamento - che questo Giudice condivide e dal quale non v'è dunque ragione per discostarsi - formatosi in materia in seno alla Suprema Corte, in base al quale: "*In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente*" (cfr. Cass. N. 6187-2005 conf. Cass 870/2006).

Parimenti infondata è l'eccezione della banca in ordine alla mancata contestazione degli estratti conto nel termine previsto.

Anche sul punto peraltro è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale la mancata contestazione dell'estratto conto o la sua approvazione tacita ex art. 1832 c.c. non preclude la possibilità di impugnazione del medesimo sotto il profilo della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (vedi, *ex plurimis*, Cass. 11/5/01 n. 6548).

Ritenuto, quindi, il diritto del correntista a recuperare, in ragione delle norme che disciplinano la ripetizione dell'indebito, le somme indebitamente percepite dalla Banca

convenuta in virtù della clausola di cui alla clausola n. 7 del contratto di conto corrente di cui in causa, occorre vedere con riferimento a quali annualità le suddette somme siano ripetibili e, dunque, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, secondo il cui assunto sono ripetibili i soli interessi - ove ritenuti non dovuti - percepiti dalla Banca convenuta a far data dal Gennaio del 1995, considerato che l'atto di citazione risulta notificato in data 25.1.2005.

Tale eccezione deve ritenersi destituita di fondamento: come affermato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte nella pronuncia Cass. N. 2262 del 1984 e dalle più recenti pronunce della Giurisprudenza di merito (cfr. Trib Monza 22/3/2006, Trib. Catania 28/1/2006) il momento iniziale del termine di prescrizione per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Pertanto sulla scorta delle considerazioni di cui sopra è dovuta a parte attrice - indipendentemente da ogni questione sulla applicabilità in luogo della capitalizzazione trimestrale, ritenuta nulla, della capitalizzazione annuale degli interessi passivi o viceversa della previsione di alcuna capitalizzazione degli stessi - la somma pari a € 7.256,71, e ciò in ossequio al principio della domanda e visto il conteggio depositato da parte attrice sub n. 2) e formalmente non contestato dalla parte convenuta (se non con riferimento alle eccezioni sopra riportate e ritenute infondate) nel quale si è provveduto al calcolo della maggior somma percepita dalla banca per effetto della capitalizzazione trimestrale anziché annuale.

Tale importo va poi maggiorato degli interessi al tasso legale a decorrere dalla proposizione dell'odierna domanda, stante la buona fede della banca al momento della operata capitalizzazione trimestrale, buona fede che rileva ex art. 2035 c.c.; non essendo stato provato uno specifico danno non può essere accolta la domanda di riconoscimento di ulteriori somme ex art. 1224 c.c..

Quanto, infine, alle spese di lite, esse - nella misura liquidata in dispositivo - debbono essere poste a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..

P.Q.M.


Il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, in persona del giudice unico, dott.ssa Luisa Avanzino, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Rigetta le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta;
2. Dichiarà la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario n. 1576-1 stipulato da ~~Sprovieri e Cossotto Spa con la Cassa di Risparmio di Bra~~;
3. dichiara tenuta e condanna la cassa di ~~Risparmio di Bra~~ in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a ~~Felognamaria Sprovieri Spa rectus SG di Sprovieri Giuseppe e Gianfranco Spa~~ in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € 7.256,71 oltre a interessi legali con la decorrenza di cui in parte motiva;
4. condanna la Cassa di ~~Risparmio di Bra~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da ~~Felognamaria Sprovieri Spa rectus SG di Sprovieri Giuseppe e Gianfranco Spa~~ in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandole in € 192,50 per spese, € 1.254,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A., se ed in quanto dovuta, e C.P.A., come per legge.

Bra, 19 giugno 2007

Il Giudice

(dott.ssa Luisa Avanzino)



TRIBUNALE DI ALBA - Sez. Dist. di BRA
Depositato in Cancelleria il **19 GIU. 2007**
Il Cancelliere

